



COMUNE DI VILLA BISSOSI
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27035
CODICE FISCALE 00522180181
TEL. 0384/820584

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 9 SEDUTA DEL 03.08.2015 ALLE ORE 21.00

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ALIQUOTE 2015

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
FASSARDI GIUSEPPE SINDACO	X		7 - PAROLINI MARCO		X
1 - VIGANO' RINO	X		8 - CAMPANA ROCCO	X	
2 - PENATI PAOLO		X	9 - OSORIO BONILLA MARIA LUDIVIA	X	
3 - RUSSO ANGELO	X		10 - VIGANO' RODOLFO	X	
4 - ZAMPOLLO ALBERTINO	X				
5 - PEGOIANI GIUSEPPE	X				
6 - LAPORATI PAOLO		X	TOTALE	8	3

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maranta Colacicco.

Il Sig. Giuseppe Fassardi - Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'opportunità di disporre delle risorse necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione ed allegati documenti predisposti per l'esercizio finanziario anno 2015;

Ricordato che:

- per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 è stata istituita, a decorrere dallo 01/01/1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'art. 48 comma 10 della Legge 27/12/1997, n. 449;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360 i comuni possono deliberare un'aliquota variabile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale entro il limite dello 0,80%;
- la Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), al comma 142, autorizza l'aumento della misura dell'addizionale comunale sull'IRPEF fino allo 0,80% eliminando i limiti di incremento precedentemente fissati;

Richiamati gli articoli 142, 143 e 144 della legge 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Visto, altresì, il D. lgs 14.03.2011, n.23: *"Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale"*;

Visto, altresì, l'art.1, comma 11 , del D.L. 138/2011, convertito nella L.148/2011, che dà ai Comuni la possibilità di istituire l'aliquota a partire dell'anno 2012, sancendo quanto segue: *"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del d.l.27 maggio 2008,n.93, con modificazioni dalla legge n.126/2008, confermata dall'art.1, comma 123, della l.n.220/2010, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al d.lgs n.360/1998. E' abrogato l'art.5 del d.lgs n.23/2011; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5"*;

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, che ha fatto seguito ai precedenti del 24.12.2014 e del 16.03.2015, di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 dal 30.05.2015 al 30.07.2015

Richiamato l'art.13, comma 16, del D.L.n.201/2011 *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*;

Visto l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 così come sostituito dall'art. 11, comma 1, della Legge 18/10/2001, n. 383, con il quale si dispone che le deliberazioni comunali relative alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF da applicare a partire dall'anno successivo devono essere pubblicate in un sito informatico individuato mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilirà anche le modalità di realizzazione di tale adempimento;

Visto il Decreto Ministeriale 21/05/2002 contenente le procedure di pubblicazione sul sito informatico indicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'allegato regolamento facente parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n.08 articoli;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che ai sensi dell'art 49 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del responsabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di istituire con decorrenza 1° Gennaio 2015 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360;
3. di fissare l'aliquota unica in 0,40 punti percentuali;
4. di approvare l'allegato regolamento composto da n. 08 articoli che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF;
5. di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione ed allegati documenti predisposti per l'esercizio finanziario anno 2015;
6. di provvedere, ai fini dell'efficacia della presente deliberazione, alla pubblicazione della stessa sull'apposito sito informatico www.finanze.it;
7. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di attuare tutti gli adempimenti utili per l'efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione anno 2015, ai sensi dell'art. 172, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Successivamente,
con voti unanimi resi in forma palese:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma, 4 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI VILLA BISCOSSI
Provincia di PAVIA

PARERI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 9 DEL 03.08.2015

PARERI DI REGOLARITA'
Ai sensi dell'art. 49 –comma 1- del T.U. 18/08/2000 n. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
(F.to Vigano' Anna Rita)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
(F.to Vigano' Anna Rita)

COMUNE DI VILLA BISCOSSI
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

(D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii.)

Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 9 del 03/08/2015

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii..

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2

SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di VILLA BISCOSSI, ai sensi del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Villa Biscossi, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo articolo 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

L'aliquota è fissata per l'anno 2015 nella misura di 0,4 (zero virgola quattro punti percentuali.)

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente con deliberazione dell'organo competente.

L'aliquota come sopra determinata conserva la sua efficacia anche per gli anni successivi in assenza di apposito atto confermativo.

La deliberazione con la quale viene determinata l'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote determinate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato con le modalità di cui al precedente articolo 4.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuto dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente.

Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando i codici tributo appositamente assegnati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 7

SANZIONI E INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di acconto o saldo) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 e ss.mm.ii. in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

ART. 8

NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Fassardi Rag. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Colaccicco Maranta

=====

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 26.08.2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi sino al 10/09/2015

Dalla residenza comunale, li 26.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Colacicco Maranta

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale li 26.08.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Colacicco Maranta

=====

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - è divenuta esecutiva il giorno....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,c. 3, del T.U. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Colacicco Maranta